

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNO 2021 E SEGUENTI.**

***LA GIUNTA COMUNALE***

***RICHIAMATI*** i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2020, avente per oggetto “Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2020, avente per oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2021, avente per oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”;

***VISTI:***

- l’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l’art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l’art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l’art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l’art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

***RICHIAMATO*** l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

***TENUTO CONTO*** che il Consiglio Comunale di Savignano sul Panaro ha approvato, con delibera n. 11 del 30/03/2021 il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”

***RICHIAMATO*** l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine*

*per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

**RICHIAMATO** il Dl. 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle Imprese e agli Operatori economici, di Lavoro, Salute e Servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19” (c.d. “Decreto Sostegni”) che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023;

**DATO ATTO** che il regolamento sopra menzionato, all'art. 50, prevede che l'Organo Esecutivo, nella determinazione della tariffa del canone fissi dei coefficienti di trasformazione delle tariffe standard fissate dal legislatore tenendo conto della/dei:

- classificazione delle strade;
- entità e ampiezza dell'occupazione espressa in metri quadrati;
- ampiezza e durata dell'occupazione e della esposizione pubblicitaria;
- mezzi utilizzati per veicolare il messaggio pubblicitario;
- finalità e attività economica coinvolta;
- valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione.

**EVIDENZIATO inoltre** che i coefficienti (che non possono essere inferiori a 0,1 o superiori a 5) così come le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

**DATO ATTO** che l'art. 55 del regolamento prevede al comma 9 che : *“l'organo esecutivo, può, con proprio atto e nel rispetto dei criteri generali di assegnazione dei contributi, disporre riduzioni per particolari iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo, religioso o di promozione del territorio”.*

**DATO ATTO infine** che l'art. 66 del Regolamento che disciplina del regime transitorio tra il duplice prelievo tributario (Tosap /ICP) ed il prelievo patrimoniale rappresentato dal CUP prevede espressamente che:

- Per la determinazione dei coefficienti di cui all'art. 50 relativi all'anno 2021 l'organo esecutivo deve tener conto anche della gradualità del prelievo tra il precedente regime TOSAP/ICP ed il nuovo canone patrimoniale;
- Per l'anno 2021 il versamento del canone unico determinato sulla base dei presupposti indicati nel presente regolamento a far data dal 1/1/2021, sarà versato con decorrenza 31/05/2021 secondo quanto disposto dal concessionario che provvederà ad eventuali ricalcoli e conguagli con quanto già riscosso o fatturato/bollettato.
- In considerazione della complessità della materia, della soppressione di due diversi prelievi (una tassa ed una imposta) e della necessità di garantire piena operatività delle attività riconducibili alla occupazione del suolo pubblico ed alla esposizione pubblicitaria si demanda all'organo esecutivo l'eventuale integrazione delle presenti disposizioni con linee guida e previsioni di dettaglio.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- mantenere un prelievo complessivamente simile a quello degli esercizi precedenti;
- definire, ai sensi del richiamato art. 66, che la locuzione “...*le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno*” si debba intendere con lo spazio riconducibile all'esercizio ancorché fisicamente non compreso tra mura perimetrali (esemplificativamente appena fuori la porta di ingresso, nello spazio vendita esterno, all'esterno della vetrina comunque all'interno della proprietà o poco distante da essa nel limite di metri 1);

**RITENUTO al fine opportuno** approvare i coefficienti e le conseguenti tariffe di cui all'**allegato**, chiamato a far parte integrale del presente atto deliberativo, evidenziando che tutti i coefficienti sono stati ispirati da due criteri ispiratori:

- mantenere una uniformità di prelievo con le annualità precedenti che già tenevano conto dei criteri di cui all'art. 50 del regolamento;
- invarianza complessiva del gettito teorico spostando, però, gradualmente il prelievo dalla occupazione temporanea alla occupazione permanente per ridurre l'occupazione di aree pubbliche oltre l'effettivo utilizzo.

**VISTO** il d.lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 42, co. 2, lett. f, e 48, ai sensi dei quali è attribuita alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso pareri favorevoli il responsabile dell'Ufficio Tributi Unico dott. Drusiani Damiano, quale responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e la responsabile dell'Area Servizi Finanziari dott.ssa Biolcati Rinaldi Laura, quale responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

**1)** Di definire, ai sensi del richiamato art. 66, che la locuzione “...*le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno*” si debba intendere con lo spazio riconducibile all'esercizio ancorché fisicamente non compreso tra mura perimetrali (esemplificativamente appena fuori la porta di ingresso, nello spazio vendita esterno, all'esterno della vetrina comunque all'interno della proprietà o poco distante da essa nel limite di metri 1);

**2)** Di approvare i coefficienti finalizzati alla determinazione della tariffa CUP per l'anno 2021

**3)** Di prevedere, per l'anno 2021, l'esenzione dal CUP per l'occupazione di suolo pubblico ai sensi del comma 9 dell'art. del comma 9 dell'art. l'art. 55 del regolamento posta in essere direttamente da enti ed associazioni senza scopo di lucro nell'ambito di iniziative di carattere sociale, politico, culturale, sportivo, religioso o di promozione del territorio;

**4)** Di prevedere, ai sensi dell'art. 66 del regolamento l'esenzione dei passi carrai per l'anno 2021;

**5)** Di approvare le tariffe di cui all'**allegato** al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale..

### **SUCCESSIVAMENTE**

Stante l'urgenza di provvedere in merito, ed in particolare fornire al concessionario le informazioni necessarie per la predisposizione delle bollette da trasmettere ali utenti entro la scadenza di pagamento CUP del 31/05/2021

***LA GIUNTA COMUNALE***

*Con voti favorevoli unanimi*, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

***DELIBERA***

altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000.